



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera presidenziale n. 299 del 21.9.21 di affidamento dei lavori di ripristino delle pavimentazioni dell'area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granili, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan del porto di Napoli - C.U.P.: G67118002810005 - C.I.G.: 8147509120 alla soc. DE.FO. S.R.L., C.F. e P.I. 03496250618, con sede legale in San Marcellino (CE), alla via Galatina n. 11;

VISTA la nota prot. n. 10803 del 18.4.23 con la quale l'Uff. Tecnico comunicava i dettagli relativi alla imminente avvio dei lavori sopra menzionati, la cui fase di cantierizzazione presso la calata Granili, avrà inizio dal 24.4.23;

RITENUTO opportuno, allo scopo di consentire l'effettuazione dei lavori sopra descritti presso la calata Granili, rendere le aree individuate libere da qualsiasi occupazione od attività possa costituire intralcio alla realizzazione degli stessi;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art.1

A decorrere dal 24.4.23, per una durata complessiva presunta di gg. 75 lavorativi e comunque fino a termine lavori, è vietato l'accesso, il transito, la fermata, la sosta di persone e veicoli (ad eccezione del personale e dei mezzi degli addetti ai lavori) ed ogni altro utilizzo delle aree demaniali marittime della calata Granili del porto di Napoli, come meglio individuato nelle allegate planimetrie 1 e 2.

Tali aree dovranno essere sgombrare da ogni merce/materiale /veicoli ivi depositati all'infuori di quelli riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori. Le merci/materiali/automezzi presenti nelle aree oggetto della presente ordinanza saranno rimossi d'ufficio con oneri a carico dei proprietari.

Art. 2

L'Impresa realizzatrice dei lavori in argomento dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. Provvedere alla delimitazione delle aree interessate dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alle



- normative vigenti e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento ed i possibili urti dei mezzi che operano sulle banchine, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Direzione Lavori o da parte di personale dell'Autorità di Sistema Portuale. È fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;
2. Disporre di personale in numero sufficiente per controllare che tutte le manovre dei mezzi si svolgano in sicurezza;
 3. Adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti idonei e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e tutelare la pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti
 4. Trasportare in discarica autorizzata gli eventuali materiali di risulta provenienti dalla realizzazione/lavorazione dell'intervento di cui sopra;
 5. Evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale;
 6. Adottare tutte le misure tese a garantire la fruibilità della viabilità circostante l'area di cantiere;
 7. Assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, cose e al Demanio Marittimo, derivanti dalle attività sopra menzionate;
 8. Consentire sempre il transito in sicurezza ai mezzi di emergenza e dei servizi tecnico-nautici diretti in banchina;

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla 24.4.23 fino a conclusione lavori.

Napoli, il 19 APR. 2023

REGISTRATA IL 20.04.2023

IL PRESIDENTE



ALLEGATO PLANIMETRICO




Fig. 1

